

Congedo di paternità obbligatorio – Istruzioni Inps

3 Marzo 2017

L'Inps, con l'allegato messaggio n. 828/2017, ha fornito istruzioni operative in ordine alla fruizione del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.

Il **congedo obbligatorio**, prorogato ai sensi della legge n. 232/16, sia per le nascite sia per le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2017, è pari a due giorni e deve essere fruito, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

L'Istituto ribadisce che sono tenuti a presentare apposita domanda solamente i lavoratori a cui spetta il pagamento diretto delle indennità da parte dell'Inps, mentre i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono dare comunicazione in forma scritta a quest'ultimo della fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

Non potrà, invece, essere fruito né indennizzato il **congedo facoltativo** per i padri poiché non prorogato per l'anno 2017.

[27656-Messaggio numero 828 del 24-02-2017.pdf](#) [Apri](#)